

N. 5343/2019 R.G.TRIB.



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dr.ssa	Piera Portaluri	Presidente
dr.ssa	Caterina Stasi	Giudice
dr.	Antonio Barbetta	Giudice

nella procedura iscritta al n. 5343/2019 R.G. promossa

DA

nato a (Albania) in data
03/03/1989, rappresentato e difeso dall'avv. **Uljana Gazidede** presso il cui studio ha eletto
domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in giudizio col Presidente della Commissione
territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Lecce

RESISTENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

ha pronunciato il presente

DECRETO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. cpc*

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il giorno 23/05/2019, il ricorrente come sopra identificato ha
proposto ricorso avverso la decisione emessa il 02/04/2019 e notificata il 24/04/2019, con la
quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione
internazionale, concludendo per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del
permesso di **soggiorno** per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, ovvero
per il riconoscimento di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce; dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente. Tuttavia, da quest'ultima si evidenzia come il ricorrente sia destinatario di un decreto di espulsione emesso in data 21/05/2010, oltre ad essere stato denunciato in data 26/09/2010 dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Firenze per violazione dell'art. 495 C.P. per essersi identificato con l'alias ~~STEFANO~~.

All'udienza del 20/11/2020, all'esito discussione, il Giudice Onorario, delegato per la trattazione, ha rimesso il fascicolo al Giudice Relatore per riferire al Collegio per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi

In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (*direttiva procedure*) e 2004/83/CE (*direttiva qualifiche*), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi **dell'onere probatorio del richiedente e del potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice**.

Se da un lato, infatti, **“Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”** (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudice è tenuto ad esaminare **“ciascuna domanda...alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”** (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).

Indubbio dunque che l'esame di **“tutti gli elementi significativi della domanda”** (art. 3 comma 1 cpv. D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, **in cooperazione** con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a

produrre “tutti gli elementi necessari a motivare la domanda” “*spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l’accesso a certi documenti*” (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11).

Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all’applicazione del **principio dispositivo**, codificato nel nostro ordinamento dall’art. 115 del codice di rito.

Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombando al richiedente asilo l’onere di indicare i **fatti costitutivi** del diritto alla richiesta protezione, resta **potere-dovere** del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo **coerente e pertinente** con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.

Va sottolineato, invero, che il **dovere di cooperazione istruttoria** da parte del giudicante **non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente** (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull’onere probatorio e non su quello dell’allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l’**onere probatorio attenuato** con un inesistente **onere di allegazione attenuato** (cfr. Cassaz., n.13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l’unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di **tutte le notizie relative alla sua storia personale**: “*in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale*” (**art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007**).

Il giudice, in altri termini, non può “*supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente*” (cfr. Cassaz. n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).

Nell’esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, **su base individuale** di:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine **al momento dell’adozione della decisione**;

b) **le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente**, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n.251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz. n.3016/2019);

c) **la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente**;

d) **l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese**;

e) **l'eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007)**.

La **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli **indicatori di credibilità soggettiva** previsti dal **dall'art. 3 comma 5** del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile...”.

Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di **coerenza interna** (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed **esterna** (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una **“verifica di credibilità razionale”** della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua **coerenza e plausibilità** (cfr. Cassaz., n.6897/2020).

Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “*la valutazione di credibilità*” deve riguardare tutti gli elementi *complessivamente considerati e non in maniera atomistica* (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “*la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari...quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto*” (cfr. Cassaz.,10908/2020).

Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, **precedere** e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi *sussistente* “*anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile*” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).

Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non *ex post*, all’esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

Va rilevato, infine, che, qualora all’esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “*può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio*” rammentando che “*la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge*” (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e “*oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano*” (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “*actore non probante reus absolvitur*”, bensì quella, “*in dubio pro actore*”.

Le dichiarazioni del ricorrente

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino dell’Albania, nato a _____ divisione amministrativa di Tirana, di religione musulmana, di aver frequentato la scuola per 3 anni, di non aver mai lavorato nel proprio Paese di origine, di avere un fratello ed entrambi i genitori in vita, di essere di stato di famiglia celibe; ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per mancanza di opportunità di lavoro, e perché l’intera famiglia si trovava già in Italia.

In particolare, riferisce che la famiglia si sarebbe trasferita in Italia negli anni ’90, mentre in ricorrente li avrebbe raggiunti in un secondo momento quando ancora minorenni, ad agosto 2006. Ciononostante, non sarebbe riuscito a regolarizzarsi, decidendo pertanto di formalizzare la richiesta di protezione internazionale in data 18/05/2018.

Nel 2011, a seguito delle gravi ferite causate da un incidente stradale, sarebbe rimasto in coma per 24 giorni e ospedalizzato per 2 mesi. Una volta dimesso, il ricorrente non avrebbe trovato nessuno che lo potesse aiutare nella fase di riabilitazione, essendo stato sottoposto a vari interventi, e avendo in parte perso l'uso della gamba sinistra. Il ricorrente ha infine dichiarato di avere tutti i propri familiari in Italia e che, in caso di rientro in Albania, rimarrebbe solo e privo delle cure riabilitative necessarie.

Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine

Geografia

La Repubblica di Albania, ufficialmente chiamata Republika e Shqiperise, è un piccolo paese dell'Europa sud-orientale che si estende su una superficie di 11.100 miglia quadrate. Condivide i confini internazionali con Macedonia, Grecia, Kosovo, Serbia e Montenegro. Confina ad ovest con il Mar Adriatico e il Mar Ionio.¹

Storia

A seguito della Seconda Guerra Mondiale, e dopo più di 40 anni di dittatura stalinista guidata da Enver Hoxha, contrassegnati da un governo repressivo, dalle persecuzioni e purghe dei dissidenti politici considerati 'non comunisti', a partire dal 1990 l'Albania inizia ad uscire dal proprio isolamento e ad intraprendere il processo di transizione democratica. Sempre nel 1990, viene garantito il diritto al viaggio, a seguito del quale migliaia di albanesi cercano di fuggire dal Paese sia tramite le ambasciate dei Paesi occidentali, che imbarcandosi per raggiungere in maniera irregolare le coste italiane.

Le elezioni del 1992 mettono fine a 47 anni di regime comunista, dando però inizio ad una rapida successione di presidenti e primi ministri, in un clima di generale instabilità politica.

Nel 1999 migliaia di albanesi kosovari cercano rifugio in Albania, a seguito degli attacchi serbi e dei bombardamenti Nato in Jugoslavia, alimentando così le tensioni con la vicina Serbia. Nel 2001, la minoranza albanese residente in Macedonia del Nord, inscena una rivolta armata, andando a incrinare i rapporti tra i due Paesi.

Nel 2006 viene firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea, primo passo verso la possibile inclusione del Paese all'interno dell'Unione.

Nel 2009 l'Albania entra a far parte della Nato, e presenta ufficialmente la propria candidatura a divenire membro dell'UE. Dopo aver inizialmente respinto la domanda nel 2010, nel 2014 la Commissione Europea ne ripropone la candidatura.

Attualmente, il Presidente della Repubblica albanese è Ilir Meta, eletto dal parlamento ad aprile 2017, mentre il Primo Ministro è Edi Rama, il cui partito ha vinto un secondo mandato a giugno 2017².

¹ *Maps of World, Albania Map, 11 giugno 2020, [url](#)*

² *BBC News, Albania Country Profile, 1 marzo 2018, [url](#), Encyclopaedia Britannica, Albania –Democratic Albania, in <https://www.britannica.com/place/Albania/Collapse-of-communism>, consultato il 24 marzo 2020*

Popolazione

L'Albania ha una popolazione di 3 milioni di abitanti, con un'età media di 34 anni e un'aspettativa media di vita di 79 anni.

Le religioni principali sono quella musulmana e cristiana (musulmani: 56.7%, cattolici romani: 10%, ortodossi: 6.8%, atei: 2.5%, bektashi - sottogruppo dei Sufi: 2.1%, altro: 5.7%, non specificato: 16.2%)

Gruppi etnici: albanesi 82.6%, greci 0.9%, altro 1% (inclusi i vlach, rom, macedoni, montenegrini, ed egiziani), non specificato 15.5%.³ L'Albania ha diverse minoranze nazionali, tra cui 9 gruppi riconosciuti dalla legge sulla protezione delle minoranze nazionali del 2017: armeni, bosniaci, bulgari, egiziani, greci, macedoni, montenegrini, rom e serbi. Secondo il censimento del 2011, in Albania vivevano 8301 Rom e 3668 egiziani. Tuttavia, alcune ONG hanno criticato il fatto che il censimento abbia indagato su 'minoranza nazionale', 'etnia' e 'cultura' senza spiegare questi termini e che in realtà il numero potrebbe essere molto più alto. Nelle sue recenti conclusioni, il CERD ha anche osservato che il censimento del 2011 non ha fornito un quadro realistico della composizione etnica dello Stato membro. Le autorità albanesi hanno indicato che è previsto un nuovo censimento per il 2020 e che la legge corrispondente garantirà il rispetto del principio di autoidentificazione. L'ECRI è stata informata che attualmente le autorità e i rappresentanti della società civile operano partendo dal presupposto che il numero complessivo delle comunità rom ed egiziane nel paese sia di circa 30000 - 40000 persone.⁴

Lingue parlate: Albanese: 98.8%, Greco: 0.5%, altro 0.6% (inclusi il macedone, rom, vlach, turco, italiano, e serbo-croato), non specificato 0.1%.

Il tasso netto di migrazione (differenza tra immigrati ed emigrati per un determinato lasso di tempo) è di - 3.3 migranti/1,000 abitanti,⁵ a riconferma della tendenza albanese ad essere un paese di emigranti.

Economia

Dal 2014 l'Albania ha conosciuto una crescita economica che ha raggiunto un tasso del 3.8% nel 2017. Ciononostante, le strette relazioni economico-commerciali, bancarie e di rimesse con la Grecia e l'Italia, espongono l'Albania agli effetti avversi causati da possibili crisi del debito e dalla debole crescita economica della zona euro.⁶

Attualmente, l'Albania è considerata uno dei paesi più poveri d'Europa, con un alto tasso di disoccupazione pari al 30% e un reddito pro capite di 4000 dollari.⁷

³ CIA, The World Factbook, Europe: Albania, 16 giugno 2020, [url](#)

⁴ CoE-ECRI – Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance: ECRI Report on Albania (sixth monitoring cycle); Redatto il 7 aprile 2020, pubblicato il 2 giugno 2020, [url](#).

⁵ CIA, The World Factbook, Europe: Albania, 16 giugno 2020, [url](#)

⁶ Ibid

⁷ Maps of World, Albania Map, 11 giugno 2020, [URL](#)

Le rimesse dall'estero, che rappresentavano tra il 12% e il 15% del PIL prima della crisi economica del 2008, per poi scendere al 5.8% nel 2015, e provenienti principalmente dagli albanesi residenti in Grecia e in Italia, rappresentano tuttora un importante stimolo per la crescita economica del Paese.

Il settore agricolo, pur rappresentando il 40% della forza lavoro occupata, contribuisce per meno del 25% del PIL, ed è caratterizzato principalmente da produzioni di sussistenza organizzate a livello familiare.

In generale, il debole sistema giudiziario, la corruzione endemica, la mancata applicazione delle tutele contrattuali, e un'infrastruttura antiquata, rendono l'Albania tendenzialmente poco attraente per gli investimenti stranieri, anche se una recente e ambiziosa riforma del sistema legislativo e fiscale introdotta negli ultimi anni, ha prodotto un incremento degli investimenti diretti esteri in entrata.⁸

Diritti umani

Le principali questioni in materia di violazione dei diritti umani includono le limitazioni alla libertà di espressione e di stampa, ed una rete di corruzione presente in tutti i rami del governo e delle istituzioni locali. L'impunità resta un problema irrisolto: funzionari, politici, giudici, e persone con forti poteri politici ed economici che abbiano commesso reati, sono spesso in grado di evitare eventuali azioni penali mosse nei loro confronti.⁹

Situazione politica

Secondo il report del 2019 di Amnesty International, il clima politico albanese continua ad essere polarizzato, con proteste guidate dall'opposizione segnate da violenze, e seri dubbi circa la regolarità del processo elettorale svoltosi a livello locale a giugno 2019,¹⁰ che ha portato al boicottaggio delle elezioni da parte di vari gruppi di opposizione, accusando il governo centrale di frode elettorale.¹¹ In quest'occasione, i media nazionali avevano infatti diffuso registrazioni che mostravano come il governo stesse pianificando di usare la criminalità organizzata per comprare voti alle elezioni locali previste per il 30 giugno¹². In merito ai presunti interessi che legano la politica albanese alla criminalità organizzata, si evidenzia come a inizio di febbraio 2020 sia stato approvato un pacchetto di leggi che, secondo il governo, sarebbe volto a combattere la criminalità organizzata e la corruzione tramite una riforma della magistratura, della legge sulla polizia e il diritto penale. Tuttavia, il contenuto delle leggi non è noto: il governo si è infatti avvalso di una disposizione che gli consente di emanare leggi con effetto immediato, il cui contenuto può non essere reso

⁸ CIA, *The World Factbook, Europe: Albania*, 16 giugno 2020, [url](#).

⁹ US Department of State, *2019 Country Reports on Human Rights Practices: Albania*, 2019, [url](#).

¹⁰ Amnesty International, *Albania 2019*, [url](#).

¹¹ US Department of State, *2019 Country Reports on Human Rights Practices: Albania*, 2019, [url](#).

¹² Flüchtlingsrat Baden-Württemberg (Consiglio per i rifugiati del Baden-Württemberg): *Die 'Sicheren Herkunftsstaaten des Westbalkans*, maggio 2020, [url](#)

*pubblico. Anche se il governo ha sostenuto che le leggi sarebbero state concordate con i 'partner' - termine questo solitamente usato per l'UE e gli USA - né la rappresentanza dell'UE né l'ambasciata USA in Albania hanno affermato di aver visto i progetti di legge. Le organizzazioni per i diritti umani hanno parlato di una procedura incostituzionale, dato che l'esenzione non può essere utilizzata per modifiche del diritto penale, temendo oltretutto violazioni del principio della separazione dei poteri.*¹³

*Lo stesso percorso di inclusione all'interno dell'UE continua ad essere ostacolato dalla lentezza con cui il Paese cerca di arginare il problema della corruzione e della criminalità organizzata.*¹⁴

La violenza sulle donne e sulle bambine, ed in particolare la violenza domestica, è diffusa, e le misure di protezione esistenti non vengono adeguatamente applicate. Nel corso del 2019, 12 donne e bambine sono morte a seguito della violenza domestica perpetrata nei loro confronti, e più di 3200 ordini di protezione sono stati emessi a tutela di donne abusate da compagni e familiari. Nonostante ciò, il numero di casi di violenza di genere effettivamente denunciati resta basso, il numero di case protette è insufficiente, e gli ordini di protezione emessi restano spesso disapplicati.

*La discriminazione di genere sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali, resta in larga parte sottostimata, aggravata da un persistente divario di ricchezza basata sul genere. Solo il 19% delle donne possiede una proprietà, anche come risultato di una tradizione patriarcale che favorisce un lascito ereditario nei confronti dei soli eredi maschi.*¹⁵

Diritti della comunità LGBTI

*Per evitare forme di discriminazione e l'ostracismo generabili dalla propria identità di genere, molte persone LGBTI continuano a nascondere o a dissimulare il proprio orientamento sessuale. Nel corso del 2019 si è verificato almeno un caso di maltrattamento nei confronti di un transessuale durante una manifestazione LGBTI.*¹⁶

Sistema giudiziario

*Pur risultando fondamentale al fine di garantire l'indipendenza dell'apparato giudiziale dall'ingerenza politica e delle organizzazioni criminali, un processo di revisione e controllo dell'operato dei giudici e delle procure ha impattato negativamente sul funzionamento del sistema giudiziario, rendendolo lento e generando un ingente numero di casi arretrati.*¹⁷

¹³ Ibid.

¹⁴ Amnesty International, Albania 2019, [url](#).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

L'USDOS riporta infatti che mentre i singoli e le organizzazioni possono cercare rimedi civili per le violazioni dei diritti umani, i tribunali sono suscettibili di corruzione, inefficienza, intimidazione e manomissione politica. I giudici tengono molte udienze nei loro uffici, dimostrando una mancanza di trasparenza e professionalità e fornendo opportunità di corruzione. Questi fattori hanno minato l'autorità della magistratura, hanno contribuito a decisioni giudiziarie controverse e hanno portato ad un'applicazione incoerente del diritto civile. Nonostante il diritto all'assistenza legale gratuita nelle cause civili, le ONG hanno riferito che pochissime persone ne hanno beneficiato nel corso dell'anno.¹⁸

Discriminazione di minoranze etniche

La maggior parte degli appartenenti alle comunità rom ed egiziane continuano ad incontrare ostacoli nell'accesso ad una serie di diritti quali il diritto alla casa, all'educazione, al lavoro e ai servizi sanitari.¹⁹

Libertà di espressione - giornalisti

I media rimangono diversificati seppur polarizzati a seconda dell'orientamento politico del proprietario dello stesso, portando quindi ad una copertura solo parziale delle notizie.²⁰ Inoltre, una norma controversa contro la diffamazione rischia di minacciare la libertà dei mezzi d'informazione online, ampliando i poteri dell'organo regolatore dei mezzi d'informazione audiovisuali. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento albanese a rivedere la bozza di legge, affinché si conformi con gli standard internazionali in materia di diritti umani²¹.

Tortura e altri trattamenti inumani e degradanti

Accuse sono state mosse nei confronti di agenti della polizia per aver picchiato e maltrattato detenuti o soggetti sospetti, spesso durante le fasi di arresto e d'interrogatorio, all'interno delle stazioni di polizia. È stato inoltre segnalato al Garante Nazionale un uso eccessivo della forza da parte della polizia durante episodi di protesta organizzati dalle opposizioni.²²

Condizioni delle carceri

Il già citato rapporto USDOS 2019 riporta tra le problematiche più frequenti all'interno del sistema carcerario le cattive condizioni strutturali e la mancanza di cure mediche, in particolare per i detenuti con problemi di salute mentale, così come le strutture

¹⁸ USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Albania, 11 marzo 2020 [url](#), Consultato il 30 giugno 2020.

¹⁹ Amnesty International, Albania 2019, [url](#).

²⁰ Freedom House, Freedom in the world 2019 – Albania, 2019, [url](#)

²¹ Amnesty International, Albania 2019, [url](#)

²² US Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Albania, 2019, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/albania/>

sovraffollate e la corruzione. In alcune strutture di detenzione della polizia al di fuori di Tirana, le condizioni sono al di sotto degli standard minimi.²³

Esecuzioni extra-giudiziali, esecuzioni sommarie o arbitrarie

Nonostante il fenomeno della vendetta di sangue (che radica le proprie origini nel Kanun, il diritto consuetudinario secolare albanese²⁴) sia diminuito drasticamente²⁵, tutt'oggi si verificano episodi di omicidi legati a questa pratica. Secondo un articolo del Tirana Times, 704 famiglie sono state colpite da faide sanguinose nel 2018. Quasi 200 di loro hanno lasciato l'Albania.²⁶ Un'altra fonte citata dal CGRS indica che circa 200 famiglie in Albania siano state colpite nel 2019.²⁷

Situazione di sicurezza

Secondo diverse fonti citate nel presente paragrafo, la criminalità organizzata è particolarmente diffusa e radicata in Albania.

Secondo il rapporto del 2019 del Global Initiative Against Transnational Organized Crime²⁸, l'Albania rappresenta un 'polo criminale' rispetto a tratta di esseri umani, smuggling di migranti, riciclaggio di denaro, contrabbando di armi, traffico di droghe, veicoli e sigarette. In particolare, per la sua posizione strategica, l'Albania costituisce un punto di smercio delle droghe provenienti dall'Asia e dall'America Latina e dirette in Europa attraverso il punto nevralgico del porto di Durazzo²⁹.

Le organizzazioni criminali si trovano dislocate in varie aree dell'Albania e concentrano la loro attività principale nelle provincie di Shkoder, Durazzo, Tirana, Valona, Fier, Berat, Elbasan³⁰.

Secondo il rapporto di Open Society, le principali attività in cui sono coinvolte le organizzazioni criminali sono: traffico di droga (eroina, cocaina, cannabis, droghe sintetiche); tratta di esseri umani; smuggling di migranti; traffico di armi; estorsione; omicidi su commissione; cybercrime organizzato; riciclaggio di denaro³¹.

In una risposta alla richiesta di informazioni COI, il Refugee Documentation Centre Ireland, ha esaminato la situazione delle organizzazioni criminali rispetto alle realtà

²³ Ibid.

²⁴ Swiss Refugee Council, Albania: vendetta, 13 luglio 2016, [url](#)

²⁵ Immigration and Refugee Board of Canada, Albania: Statistics on blood feuds; state protection and support services available to those affected by blood feuds, including whether individuals have been prosecuted for blood feud-related crimes (2010-2015), 10 settembre 2015, <https://www.refworld.org/docid/560b8f094.html>.

²⁶ Tirana Times, Blood feuds still affect a number of Albanian families, 12 giugno 2018, [url](#)

²⁷ Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Blood Feuds in contemporary Albania: Characterisation, Prevalence and Response by the State, (S: 29) [url](#)

²⁸ Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Hotspots of Organized Crime in the Western Balkans, 20 maggio 2019. [url](#)

²⁹ Ibid.

³⁰ Vincenzo Musacchio, La mappa delle principali organizzazioni criminali in Albania, 2019. [url](#).

³¹ Fabian Zhilla & Besfort Lamallari, Organized Crime Threat Assessment in Albania, Open Society Foundation for Albania, Tirana 2015. [url](#).

imprenditoriali del territorio, con un specifica attenzione alla problematica dell'estorsione³². Secondo il rapporto, tale dinamica risulta essere estremamente diffusa e radicata. Allo stesso tempo, anche se la Commissione Europea rileva notevoli progressi nel miglioramento del contrasto al crimine organizzato, la cooperazione tra la polizia e le autorità giudiziarie necessita di ulteriori investimenti al fine di poter smantellare più efficacemente le reti criminali³³.

Per quanto riguarda la problematica dell'usura, è fatta menzione solo in una notizia di Interesse Uomo Fondazione Onlus in cui si pubblica la notizia di una conferenza dedicata alla problematica dell'usura in Albania definita come 'piaga dilagante', tenutasi il 18 novembre 2019³⁴.

Secondo la ONG di ricerca ACLED, dall'inizio dell'anno fino al 24 di ottobre 2020, si sono verificati 180 episodi di proteste pacifiche nel Paese, 2 casi di attacchi, e 3 di violenza sulla folla³⁵

Situazione sistema sanitario

Il sistema sanitario albanese risulta essere finanziato principalmente dal Governo Albanese, è organizzato autonomamente su base regionale e include cliniche pubbliche e private e specialisti. I servizi di emergenza sono disponibili in ogni ospedale, mentre i ricoveri richiedono sempre una specifica richiesta da parte di un medico specializzato o da parte di una struttura medica specializzata³⁶

Secondo la World Bank, l'Albania ha migliorato i propri investimenti nel settore sanitario. Tuttavia, l'investimento in termini di percentuale del PIL è pari al solo 5.9%, e il sistema sanitario è definito uno dei sistemi più diseguali di Europa e dell'Asia Centrale. Infatti, anche se il sistema è interamente finanziato dallo Stato, il 40% dei costi delle cure ricade sullo Stato, mentre il 60% ricade sulle tasche dei privati cittadini³⁷.

A seguito di una richiesta di ricerca COI, il Refugee Documentation Center of Ireland ha prodotto una ricerca in merito alle prestazioni di cure mediche in Albania. Dal report si evince come ovunque in Albania, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'area urbana o rurale, si può trovare un presidio sanitario, in cui si dispensano le cure mediche primarie. Nonostante questo, a causa della migrazione dalle campagne verso i centri urbani, il singolo cittadino può avere difficoltà nel trovare un medico in alcune zone rurali, dato che molti paesi sono spesso 'paesi fantasma', con poche case abitate. Nei centri urbani c'è invece un numero sufficiente di centri sanitari locali. Policlinici di grandi dimensioni dispensano

³² Albania – Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 30 January 2018, Up-to-date information that the lives of businessmen are threatened presently in Albania by criminal gangs seeking to extort money or close down competing businesses, 30 gennaio 2018. [url](#).

³³ European Commission Albania 2016 Report, 9 novembre 2016, [url](#)

³⁴ Interesse Uomo Fondazione Onlus, In Albania Per Discutere Di Usura Nei Balcani, 18 novembre 2019, [url](#).

³⁵ ACLED, Regional Overview: Europe, 01 gennaio 2020 – 24 ottobre 2020, [url](#)

³⁶ Euraxess, Health Medical Care - Albania, disponibile al link: [url](#)

³⁷ World Bank, Country Partnership Framework- Albania, 2015, [url](#), Consultato il 30 giugno 2020

*assistenza specialistica ambulatoriale, anche se in tempi recenti vengono spesso utilizzati come punti di primo accesso al sistema sanitario, bypassando i medici di medicina generale*³⁸

*Frequenti sono anche gli episodi di pagamenti sottobanco a favore di medici specialisti, ai fini di agevolare un accesso diretto alle cure specialistiche. Il non funzionamento del sistema di referral e la scarsa fiducia nei medici di base, hanno contribuito al fenomeno di elusione della prima fase di accesso alle cure tramite il medico di base, per ricercare invece un accesso diretto tramite i policlinici e gli ospedali.*³⁹ *Le cure specialistiche si concentrano soprattutto a Tirana, rimanendo invece limitata la disponibilità nel resto del Paese.*⁴⁰

*In merito all'accessibilità economica alle cure mediche, il centro di ricerca evidenzia come il paziente assicurato non debba pagare un ticket per la visita medica, l'acquisto di alcuni medicinali e alcuni esami di medicina generale. Normalmente il paziente riceve un rimborso parziale per le medicine, o collabora in parte al costo per l'acquisto di medicine specifiche.*⁴¹

*I pazienti non assicurati devono invece pagare un ticket di 1000 L. (circa 7 Euro), per una visita di medicina generale, e di 1500 L. (c.a 11 Euro) per una visita specialistica. Le medicine e gli esami medici per questa tipologia di pazienti, vengono rimborsati in base agli accordi tra la cassa malattie (fondo assicurazione contro le malattie) ed il centro medico. Siccome il pubblico non è in grado di fornire tutti i test e gli esami necessari, i pazienti che ne abbiano la disponibilità economica devono necessariamente rivolgersi a laboratori privati.*⁴²

Secondo l'OSAC, il sistema sanitario albanese rappresenta un problema rilevante, risultando inadeguato in certe aree del Paese, con una copertura della medicina d'urgenza molto limitata. Non esistono reparti di traumatologia al di fuori di Tirana.⁴³

*Secondo un report del 2015 dell'Albanian Helsinki Committee, nonostante l'adozione di emendamenti volti al miglioramento dei servizi sanitari e di investimenti pubblici nel settore, questo continua a presentare numerosi problemi legati alla corruzione, a bassi standard qualitativi, ad infrastrutture scadenti ed ad un sistema organizzativo disfunzionale. Le cure mediche di secondo livello, i reparti di igiene mentale e di ginecologia, restano problematici.*⁴⁴

Sulla domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato

³⁸ Refugee Documentation Center of Ireland, 27 maggio 2016, Albania –Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 27 May 2016 *Information on the provision of medical treatment in Albania* [url](#)

³⁹ World Bank Group, *Improving Linkages and Referrals to the Broader Health System : For Equitable Care Amidst Rapid Growth and Urbanization*, 2018, [url](#)

⁴⁰ Refugee Documentation Center of Ireland, 27 maggio 2016, Albania –Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 27 May 2016 *Information on the provision of medical treatment in Albania* [url](#)

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ OSAC (Overseas Security Advisory Council), *Albania 2020 Crime & Safety Report*, 29 maggio 2020, [url](#)

⁴⁴ Albanian Helsinki Committee, *REPORT ON THE SITUATION OF RESPECT FOR HUMAN RIGHTS IN ALBANIA FOR 2015*, dicembre 2015, [url](#)

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere **e)** ed **f)** dell'**art. 2** e dell'**art.11 del D.lgs. n. 251/2007** (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di “**rifugiato**” è riconosciuto *“al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”*

I **responsabili della persecuzione**, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'**art.5 del D.lgs n.251/2007**, *“a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) , comprese lo organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi”*.

Il timore di subire *persecuzioni* o *danni gravi*, dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Ciò premesso, rileva il Collegio, che i fatti narrati dal richiedente non attengono manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1 lett.A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Sulla domanda di protezione sussidiaria e la valutazione di credibilità del ricorrente

Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'**art. 2, lett. g)** ed **h)** del **D.lgs. n. 251/2007**, *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* è *“il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale*

aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La definizione di **danno grave** è contenuta nel successivo art. 14 a norma del quale *"sono considerati danni gravi:*

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".*

In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato* - i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Rispetto a queste ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che possa essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinatario, in caso di rimpatrio, di sanzioni come la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti.

Va sottolineato, inoltre, che la mancata o inadeguata tutela nel Paese d'origine per la risoluzione di controversie tra privati non può assurgere di per sé sola a causa idonea ad integrare la fattispecie del **danno grave**, risultando ciò, peraltro anche in contrasto col principio secondo il quale *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”* (consid.26 della direttiva n.2004/83/CE).

Senza contare che le due forme di protezione maggiori, costituendo diretta attuazione del diritto costituzionale d'asilo (cfr. Cassaz., n.11110/2019), sono riconoscibili allo straniero al quale sia pur sempre "impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche" (art. 10 comma 3, Cost.); ipotesi questa estranea in vicende non di carattere generale ma di carattere privato (cfr. Cassaz., n.9043/2019).

Con riferimento al danno grave ex art. 14, lettera c), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che *"In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia"* (Cass., ord. n. 18130/2017).

Ebbene, non si può ritenere nel caso concreto che i fatti narrati integrino il pericolo di un grave danno come sopra definito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs. n.251/2007.

Ed invero, pur ritenendo credibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente in ordine alla sua nazionalità ed al luogo di provenienza, oltre alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese, il Collegio ritiene non sussista un rischio di persecuzione o di subire danno grave in caso di rientro nel proprio Paese di origine

In particolare, i fatti narrati fanno riferimento alle difficoltà economiche e di accesso a cure adeguate in cui incorrerebbe il ricorrente in caso di rientro nel proprio Paese, oltre al fatto di non avere più alcuna rete familiare di supporto. Riferisce infatti "Ho lasciato il paese perché lì non c'era futuro e non c'era lavoro. [...] Ho lasciato l'Albania perché lì non avevo futuro e non era rimasto nessuno perché tutti i miei familiari erano qui in Italia. [...] L'unico timore è che non ho più nessuno e perché gli ospedali lì non sono veri ospedali e ti truffano e ti lasciano peggio di quando sei entrato."

Per quanto concerne poi, più specificatamente, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgs. n. 251/2007, occorre rilevare che **nell'area dell'Albania** da cui proviene il ricorrente si rilevano conflittualità, ma non tali da giustificare la concessione della misura richiesta, non potendo ritenersi che la zona interessata sia caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa ed, in generale, che nel paese d'origine vi sia un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita, alla stregua delle seguenti acquisite informazioni.

Sulla domanda di protezione umanitaria

In data 22.10.2020 è entrato in vigore il **D.L. 21 ottobre 2020 n.130** recante, tra l'altro, **“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare...”** convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.

Con espressa *disposizione transitoria* l'**art.15 comma 1** di detto decreto prevede:

“Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.

Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere **a)** ed **e)** del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull’immigrazione)

La **lett. a)** dell’art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:

*“all’art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “**fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano**”.*

La **lett.e)** ha sostituito il comma 1.1. dell’ art. 19 del predetto T.U. col seguente:

“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

Sempre la **lett. e)** dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:

“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”

Ancora, la **lett.e)** al comma 2 lettera d-bis: **(3.1)** al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole *“condizioni di salute di particolare gravità”* con quelle: *“**gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**”* e al secondo periodo **(3.2)** ha sostituito le parole *“condizioni di salute di particolare gravità”* con quelle *“di cui al periodo precedente”* con l'aggiunta, infine, *“e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”*.

Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della *protezione umanitaria*, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire *maggiore determinatezza al dato normativo*) i *“casi speciali”* di permesso di soggiorno (*per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica; per particolare sfruttamento lavorativo*, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per *cure mediche di particolare gravità* (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; *“per contingente ed eccezionale calamità naturale”* (nuovo art. 20 bis T.U.I.); *“per atti di particolare valore civile”* (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il *“permesso di soggiorno per protezione speciale”* (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di *non refoulement* per rischio di persecuzione e tortura.

Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto **dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998**, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile *ratione temporis* (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei *“gravi motivi di carattere umanitario”* - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei **diritti umani fondamentali** riconosciuti dalle **convenzioni internazionali** e dalla **Costituzione italiana** (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.

In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da **obblighi costituzionali o internazionali** che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi **fattori soggettivi di vulnerabilità** (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a **fattori**

oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).

Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “...*I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013).* Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il *fumus persecutionis* dovendosi ravvisare l’unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),

Sicché si è giunti alla conclusione della natura **residuale** ed **atipica** di tale forma di protezione: “*Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell’ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea*” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “*l’apertura e la residualità*” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “*tipizzazioni*” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).

Ed è stato, altresì, affermato il *rilievo centrale* che assume il c.d. **giudizio di comparazione**, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale *effettiva* nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine; tanto, al fine di verificare se la “*compressione*” della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del **nucleo minimo dei diritti della persona** il quale connota la condizione di vulnerabilità.

Con la precisazione che la *condizione di vulnerabilità* va verificata di volta in volta all’esito di una *valutazione individuale della vita privata e familiare* del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “*un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti*” nel senso che “*quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile*

e costitutivo della dignità personale". (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).

Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: "***fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano***" e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.

Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del "***diritto al rispetto della ...vita privata e familiare***" del richiedente ed alla ***valutazione dei fondati motivi***, al vertice dei quali è posta "***la violazione sistematica e grave di diritti umani***" con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:

- a) *natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;*
- b) *il suo effettivo inserimento sociale;*
- c) *la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;*
- d) *l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine*".

Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un'emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dall'inarrestabile fenomeno migratorio.

Alla stregua di tali principii va dunque esaminata la domanda del ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura "***per protezione speciale***", in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.

Nel caso di specie, va rilevato che il richiedente si trova in Italia già dal 2006, essendo entrato come minore straniero non accompagnato, e risulta documentata una sufficiente integrazione sul territorio dello Stato: è stato infatti depositato il modello UniLav e buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato nel periodo 31/07/2020-30/11/2020 presso la
di Brindisi.

Il ricorrente ha inoltre rappresentato una sua particolare vulnerabilità dovuta alle condizioni di salute in cui versa che necessitano di cure riabilitative e visite di controllo che in Albania non risulterebbero facilmente reperibili. In effetti dalla documentazione sanitaria prodotta risulta che il ricorrente è affetto da traumatismo superficiale dell'anca, della coscia, della gamba e della caviglia, provocati da un grave incidente stradale di cui sarebbe stato vittima nel 2011.

Infine, si rileva che tutta la famiglia del ricorrente si trova in Italia dall'inizio degli anni '90, non potendo pertanto contare su una rete familiare di supporto in caso di rientro in Albania.

Situazione questa che merita, pertanto, riconoscimento e protezione, non solo alla luce dell'art. 8 CEDU, in quanto indicativa di un effettivo radicamento in Italia, ma anche dell'art. 35 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro come posizione soggettiva assoluta del singolo, stante la sussistenza di un contratto di lavoro idoneo alla conduzione di una vita libera e dignitosa sul territorio italiano.

Conclusivamente, valutata la situazione del richiedente in relazione al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né di polizia a suo carico); considerate le altre circostanze (il percorso integrativo intrapreso, le condizioni di salute dello stesso), devono ritenersi sussistenti allo stato, all'esito della comparazione con la situazione soggettiva ed oggettiva del Paese di origine, evidenti ragioni che escludono un possibile ricollocamento del richiedente nel paese di provenienza, al di sopra della soglia minima dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali.

Egli, pertanto, ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. del TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale".

Sulle spese del giudizio

Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, *“la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”*(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018)

Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Lecce, *Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea*, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- rigetta la **domanda** di riconoscimento dello status di rifugiato;
- rigetta la **domanda** di riconoscimento della protezione sussidiaria;

- dichiara la sussistenza dei *motivi* che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma ter del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del richiedente, richiedente

Albania, in data 03/03/1989) nel suo paese di origine, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per "*protezione speciale*";

- dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
- nulla sulle spese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021

Il Giudice Relatore
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dott.ssa Piera Portaluri